



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per il servizio di vigilanza venatoria volontaria

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale:
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 10 del 22/02/2010
n. 46 del 07/11/2011

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

La qualifica di “guardia venatoria volontaria” viene attribuita dalla Provincia di Roma ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs 112/98.

La Provincia, tramite il presente Regolamento, determina le modalità per l’attribuzione e il rinnovo della qualifica di “guardia venatoria volontaria” di cui all’art. 43 comma 3 della L. R. 17/95, ai cittadini, che non hanno superato i 75 anni di età, disposti a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte e che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica.

Il Servizio caccia e Pesca della Provincia di Roma provvederà tempestivamente a dare informazioni dei decreti rilasciati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza così come previsto dall’art. 163 comma 3 del D.Lgs 112/98.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’attività di vigilanza delle guardie volontarie stesse il cui coordinamento spetta alla Provincia.

ART. 1

Il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria volontaria nella Provincia di Roma è stabilito in un numero massimo non superiore al 2% dei cacciatori presenti - così come si evince dalle licenze in essere al 31 dicembre di ogni anno - e sarà periodicamente reso noto dal Servizio “Caccia e Pesca”. Il contingente numerico di ogni Associazione verrà congelato allo stato attuale ed eventuali disponibilità per completamento numerico o rinunce verranno ripartite in proporzione alla consistenza degli iscritti per ciascuna Associazione.

Non concorrono ad integrare il contingente numerico, così come su stabilito, le guardie addette alla vigilanza venatoria in forma continuativa all’interno delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie; di queste il concessionario è tenuto a dare comunicazione dei nominativi alla Provincia per un numero massimo di un addetto alla vigilanza venatoria ogni 400 ettari.

Per giungere all’entità numerica degli addetti al servizio di vigilanza, come definita al comma 1, si attenderà un lasso di tempo di due anni decorrenti dal 1° gennaio 2010.

ART. 2

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di “guardia venatoria volontaria” deve essere avanzata al Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia di Roma tramite una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, di cui all’art. 27 lettera b comma 1 della Legge 157/92.

La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, e deve contenere i dati anagrafici dello stesso e la dichiarazione di autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- un certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di guardia venatoria volontaria, accertata dal Servizio di Medicina Legale di una struttura pubblica o copia conforme all’originale dell’autorizzazione al porto d’armi;
- l’attestato di idoneità di guardia venatoria volontaria (art. 43 comma 6 L.R. 17/95); lo stesso, qualora vi sia stato cambio di residenza, è valido anche se conseguito presso altra Provincia di provenienza della Regione Lazio: tale attestato si acquisisce mediante la partecipazione al corso di qualificazione di cui al successivo art. 6;
- autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dalla quale risulti:
 - di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
 - di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
 - di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio dell’attività venatoria nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia venatoria volontaria.

Le Associazioni potranno presentare richieste per il rilascio del decreto di guardia venatoria volontaria per chi, già guardia, risulti dimissionario da altra Associazione da almeno 45 giorni.

ART. 3

La richiesta per il rinnovo della qualifica di “guardia venatoria volontaria” deve essere avanzata dalle Associazioni così come previsto all’art. 2 con i seguenti allegati:

- un certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di guardia venatoria volontaria, accertata dal Servizio di Medicina Legale di una struttura pubblica o copia conforme all’originale dell’autorizzazione al porto d’armi. La

certificazione di idoneità psicofisica è ritenuta idonea, al fine dei successivi rinnovi, per un periodo di quattro anni.

- autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dalla quale risulti:
 - di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - di essere in possesso del titolo di studio posseduto al momento del riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria;
 - di non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia venatoria volontaria.

ART. 4

Le "guardie venatorie volontarie" ai sensi dell'art. 250 punto 6 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dall'art. 1 – 1° comma – lett. b del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n. 153 e successive mm. ed ii., devono prestare giuramento innanzi al Prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto; la guardia venatoria volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato detto giuramento.

ART. 5

Le Associazioni sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

Le Associazioni devono produrre, al fine di poter consentire il rilascio del decreto di "Guardia Venatoria Volontaria", copia dello stralcio del registro degli aderenti, previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.2.1992, che ne attesti l'iscrizione, e copia della polizza assicurativa di cui all'art. 2 del medesimo D.M..

CAPO II

CORSI DI QUALIFICAZIONE E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'

ART. 7

I corsi di qualificazione consistono in 30 ore di lezione sulle materie di cui all'art. 40 comma 2 della L.R. 17/95. E' consentita l'assenza dalla frequenza dei corsi per un massimo di n. 8 ore, pena l'esclusione dagli esami.

Al termine del corso la commissione, di cui all'art. 44 della L.R. n 17/95, sottoporrà i candidati ad un esame sulle materie di cui sopra consistente in una prova scritta riguardante la risoluzione di un questionario a risposta multipla con la compilazione di un verbale di contestazione e, per gli idonei a successiva prova orale, sulle materie del citato art. 40 L.R. 17/95. Il superamento di entrambe le prove di esame comporterà il rilascio dell'attestato di idoneità.

CAPO III

FUNZIONE DI COORDINAMENTO - MODALITA'

ART. 8

La funzione di coordinamento finalizzata ad assicurare, nell'ambito del territorio provinciale, una costante ed ordinata attività di vigilanza delle guardie volontarie venatorie e di pronto intervento nelle eventualità di emergenze ambientali, è svolta dal Servizio "Caccia e Pesca" della Provincia in collaborazione con il Corpo della Polizia Provinciale, mediante la predisposizione di programmi bimestrali, distinti per aree di intervento, nei quali sono indicate le priorità, il numero degli agenti volontari e le Associazioni coinvolte.

ART. 9

Le Associazioni, sulla base di tali programmi, comunicano alla Polizia Provinciale, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data prevista per l'inizio del programma, la loro disponibilità ad operare nelle zone indicate, allegando l'elenco degli agenti interessati ed indicando il nominativo del responsabile dell'attuazione del programma stesso.

Entro il mese successivo al termine del programma, le Associazioni trasmettono al Servizio "Caccia e Pesca" della Provincia l'esito dell'attività svolta con l'indicazione dei partecipanti e di ogni particolarità riscontrata dalle guardie, ivi compresa ogni forma di degrado ambientale riscontrato, con la facoltà di formulare proposte per la redazione dei programmi successivi, fermi restando eventuali servizi svolti d'iniziativa dalle Associazioni di cui dovrà darsene informazione al Servizio "Caccia e Pesca", nel minor tempo possibile, al fine di consentire la necessaria attività di coordinamento di cui al precedente art. 7.

CAPO IV

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 10

Le guardie venatorie volontarie delle Associazioni di cui all'art. 1, durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L.

689/81 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere alla Polizia Provinciale per la relativa notifica all'interessato.

Devono inoltre segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria gli eventuali reati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro servizio nonché segnalare immediatamente qualunque caso di presunto inquinamento, depauperamento, o principi di incendio.

ART. 11

Le Associazioni dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

- vige l'obbligo per la "guardia venatoria volontaria" adibite al servizio di vigilanza di indossare il distintivo e l'eventuale uniforme che debbono essere preventivamente approvati dalla Questura di Roma, ai sensi degli artt. 230 e 254 del Reg. di esec. Del T.U.L.P.S. e resi noti alla Provincia;
- sulla divisa o nei distintivi dovranno riportare la dicitura "associazione di volontariato";
- i fregi/mostrine/gradini non devono risultare simili a quelli in uso alle Forze dell'Ordine;
- i tesserini, anche ad uso interno, non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche;
- le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente solo quando sono adibiti all'espletamento dei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
- la denominazione dell'Associazione dovrà essere riportata nella sua interezza e consequenzialità nei distintivi, nei capi dell'uniforme dove la stessa viene apposta, con divieto di porre in maggiore risalto singole parti della denominazione rispetto all'intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l'appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici circa le reali funzioni dagli stessi esercitate;
- le denominazioni quali "Corpo di vigilanza", "Comando regionale", "Comando di Corpo", "Comandante" e termini "Polizia", "Carabinieri", "Servizio di Polizia" e denominazioni similari non potranno essere utilizzate;
- gli autoveicoli in uso alle guardie venatorie volontarie dovranno essere sprovvisti di dispositivi supplementari sia acustici che di segnalazione visiva (luce blu, gialla o arancione o altra);
- le guardie venatorie volontarie possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi di caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna abbattuta o catturata;
- le guardie venatorie volontarie adibite al servizio di vigilanza non possono usare paletta segnaletica di intimazione dell' "alt";

- le guardie venatorie volontarie, nell'espletamento del servizio, se munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare seco l'arma per finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata;
- le Associazioni non potranno adibire i propri associati, seppure muniti di relativa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità, allo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria riguardante contestualmente più tipi di vigilanza (zoofila, ittica, venatoria, ecc.);
- alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

ART. 12

Le associazioni partecipanti all'attività di vigilanza nell'ambito del coordinamento si impegnano a garantire lo svolgimento dei programmi loro assegnati su tutto il territorio provinciale, prevedendo anche la sostituzione delle guardie interessate in caso di impedimento

ART. 13

Ogni Associazione dovrà istituire un gruppo di agenti disponibili allo svolgimento di attività straordinaria di controllo e pronto intervento.

Tale attività straordinaria è coordinata dal Servizio "Caccia e Pesca" della Provincia in collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 14

Presso il Servizio "Caccia e Pesca" della Provincia è tenuto un registro dei programmi predisposti ed effettuati con l'indicazione, distinta per Associazione, dei nominativi delle guardie volontarie partecipanti e dei servizi prestati.

ART. 15

Le Associazioni potranno proporre il rinnovo del decreto di guardia volontaria venatoria esclusivamente per coloro che hanno partecipato fattivamente ai programmi di coordinamento realizzando un minimo di 24 servizi nel corso del biennio di cui almeno 12 effettuati nell'anno in corso; ai fini del computo dei servizi svolti si tiene conto anche di quelli effettuati d'iniziativa dalle Associazioni, di cui sia stata data comunicazione al Servizio "Caccia e Pesca" della Provincia, in ossequio al dettato dell'ultima parte dell'art. 8.

ART. 16

Il Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia di Roma disporrà la sospensione temporanea dal servizio di guardia volontaria venatoria, condizionandone il rinnovo alla partecipazione di corsi di aggiornamento, per coloro che non si mostrassero all’altezza del compito assunto.

Disporrà invece la revoca definitiva del decreto di guardia volontaria venatoria nei confronti di coloro che si mostrassero gravemente e recidivamente inadempienti o mostrassero delle carenze comportamentali tali da compromettere il buon andamento del servizio.

ART. 17

Il Presidente provinciale delle Associazioni di cui all’art. 27 lettera B legge 157/92 dovrà designare due responsabili incaricati al disbrigo delle istanze presentate presso il Servizio “Caccia e Pesca”.

ART. 18

La perdita del requisito di socio o le relative dimissioni debbono essere comunicate all’Associazione dalla quale si intende recedere e al Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia con lettera raccomandata con contestuale riconsegna all’Associazione del decreto di guardia venatoria volontaria; l’Associazione, quindi, provvederà all’immediato inoltro del decreto restituito al Servizio “Caccia e Pesca” della Provincia.

ART. 19

I decreti di guardie volontarie venatorie hanno validità biennale.

Le Associazioni devono inoltrare domanda di rinnovo un mese prima della scadenza; comunque non oltre l’anno solare.

In caso di mancato rinnovo del decreto di guardia volontaria venatoria l’interessato dovrà partecipare ad un nuovo corso e produrre un nuovo attestato di idoneità.

Tuttavia, nel caso di motivati impedimenti temporanei della guardia volontaria, comprovati da idonea e completa documentazione presentata nei tempi stabiliti al comma 2 del presente articolo, è prevista la sospensione degli effetti di cui al precedente comma 3 per un massimo di due anni.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

ART. 20

In via provvisoria ed in prima applicazione del presente Regolamento verranno rinnovati anche i decreti scaduti da non più di quattro anni o di quelle guardie venatorie volontarie che, negli ultimi quattro anni, non hanno partecipato al minimo dei servizi previsti. I quattro anni sono computati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

A regime, non potrà essere superato il numero massimo previsto nel precedente art. 1 e, pertanto, nuove nomine non potranno essere effettuate finché non si rientra in tale limite.

Coloro che sono in possesso di decreto alla data del 07.11.2011 potranno chiederne il rinnovo sulla base del titolo di studio posseduto.